

Deliberazione 30 novembre 2010 - ARG/elt 222/10

Approvazione delle proposte presentate da Terna ai sensi del comma 64.31 dell'articolo 64 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, e modificazioni e integrazioni alla deliberazione medesima, in materia di determinazione dei corrispettivi per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico soggetti agli articoli 64 e 65 della citata deliberazione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 novembre 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2006, n. 165/06;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2007, n. 130/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 97/08;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, ARG/elt 206/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2009, ARG/elt 52/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 161/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 161/10);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 180/10;
- il documento per la consultazione 5 agosto 2009, recante "Criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali";
- il documento per la consultazione 26 maggio 2010, recante "Orientamenti in materia di regolazione dei corrispettivi a favore degli impianti essenziali";

- la lettera di Terna, datata 12 novembre 2010, prot. Autorità 18 novembre 2010, n. 38083 (di seguito: lettera 18 novembre 2010, prot. 38083);
- la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 12 novembre 2010, prot. Autorità 18 novembre 2010, n. 38196 (di seguito: lettera 18 novembre 2010, prot. 38196);
- la comunicazione di Terna, datata 19 novembre 2010, prot. Autorità 22 novembre 2010, n. 38352 (di seguito: comunicazione 22 novembre 2010) e integrativa della lettera 18 novembre 2010, prot. 38083.

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/elt 161/10, che ha modificato e integrato la deliberazione n. 111/06, l’Autorità ha esplicitato i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui agli articoli 64 e 65 della deliberazione n. 111/06;
- gli articoli 64 e 65 della deliberazione n. 111/06 attengono rispettivamente agli impianti essenziali in regime ordinario e a quelli in regime di reintegrazione dei costi;
- il comma 64.31 dell’articolo 64 della deliberazione n. 111/06, introdotto dalla deliberazione ARG/elt 161/10, prevede che Terna, per ciascuna unità degli impianti inseriti nell’elenco di cui al comma 63.1, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire:
 - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22; in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11;
 - nel caso di unità termoelettrica a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
 - nel caso di unità idroelettrica, la categoria di appartenenza tra quelle indicate al comma 64.28.
- il comma 64.31 dell’articolo 64 della deliberazione n. 111/06 stabilisce inoltre che Terna presenti all’Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste

avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:

- con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, deve inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
- con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- il comma 64.31 dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06 prevede infine che Terna segnali all'Autorità i casi di violazione degli obblighi di cui al comma 64.30 da parte dell'utente del dispacciamento e, con riferimento ai medesimi casi, proponga all'Autorità una metodologia di valorizzazione per ciascuno di quei combustibili che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 e dei relativi costi della logistica internazionale e nazionale, nonché, se necessario, il prodotto/indice di riferimento per le unità alimentate a carbone tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
- la lettera 18 novembre 2010, prot. 38083, come integrata dalla comunicazione 22 novembre 2010:
 - include le proposte e le segnalazioni previste dal comma 64.31 dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06 in relazione alle unità di produzione dei seguenti impianti: San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di Edipower S.p.A.; Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis di Enel Produzione S.p.A.; Trapani Turbogas di E.On Energy Trading S.p.A.;
 - non indica le stime dei fattori di carico delle unità di produzione dell'impianto Trapani Turbogas di E.On. Energy Trading S.p.A., unità che, essendo riconducibili alla categoria turbogas-gas naturale, sono soggette alle disposizioni del comma 64.15;
 - nel caso delle unità di produzione alimentate a carbone, riporta la scelta effettuata dagli utenti del dispacciamento interessati in relazione al prodotto/indice di riferimento tra quelli di cui alla lettera a) del comma 64.16;
 - riporta le comunicazioni che gli utenti del dispacciamento interessati hanno inviato a Terna per:
 - proporre, ai sensi della lettera a) del comma 64.30, la metodologia standard di valorizzazione per il combustibile (o i combustibili) che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, nonché per i relativi costi di logistica internazionale e nazionale;
 - chiedere la modifica dei valori standard di variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.8;

Considerato inoltre che:

- ai sensi del comma 64.2 dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06, per ciascuna unità di produzione di impianti essenziali in regime ordinario e limitatamente ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui la stessa è ritenuta indispensabile, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento (oggi: mercato infragiornaliero) e sul mercato per il servizio di dispacciamento nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna con riferimento a ciascun mercato;
- nel caso descritto al punto precedente, secondo quanto stabilito dai vigenti commi da 64.5 a 64.7 dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06, il prezzo unitario delle offerte di vendita nei mercati dell'energia è pari a zero, le offerte di acquisto sono senza indicazione di prezzo e il prezzo delle offerte di vendita e di acquisto accettate nel mercato del servizio di dispacciamento è pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione;
- ai sensi del vigente comma 65.2 dell'articolo 65 della deliberazione n. 111/06, le disposizioni richiamate nei due punti precedenti in materia di offerte si applicano altresì agli impianti di produzione ammessi alla reintegrazione dei costi nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui ciascuno di detti impianti è ritenuto indispensabile per la sicurezza;
- invece, ai sensi del comma 65.3 dell'articolo 65 della deliberazione n. 111/06, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui l'impianto di produzione in regime di reintegrazione dei costi non è ritenuto indispensabile per la sicurezza del sistema, le offerte sono formulate, con riferimento a ciascuna delle unità di produzione di detto impianto, a un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.8, al netto della componente di cui al comma 64.11, lettera e), e che Terna può richiedere che le stesse offerte siano formulate con un prezzo unitario pari a zero;
- le disposizioni vigenti in materia di impianti essenziali non definiscono univocamente i criteri cui si deve attenere l'utente del dispacciamento nel formulare le offerte nel mercato del giorno prima, in particolare con riferimento alle unità di un impianto di produzione ammesso al regime di reintegrazione dei costi e per le quantità per cui detto impianto non è ritenuto indispensabile.

Ritenuto che:

- possa essere approvato, con efficacia limitata all'anno 2011, quanto proposto da Terna ai sensi del comma 64.31, lettera a), dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06, con riferimento alle unità di produzione degli impianti inclusi nell'elenco di cui al comma 63.1 che, oltre a non essere soggetti al regime contrattuale di cui all'articolo 65*bis*, sono nella disponibilità degli utenti del dispacciamento Edipower S.p.A., Enel Produzione S.p.A. ed E.On Energy Trading S.p.A.;
- Terna debba comunicare all'Autorità e all'utente del dispacciamento E.On. Energy Trading S.p.A. quanto previsto dal comma 64.29, lettera d), dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06 con riferimento alle unità di produzione dell'impianto Trapani Turbogas;
- in merito alla metodologia standard di valorizzazione per il combustibile (o i combustibili) che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori

isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06, nonché per i relativi costi di logistica internazionale e nazionale, le proposte inviate dagli utenti del dispacciamento a Terna ai sensi del comma 64.30 e allegate alla lettera 18 novembre 2010, prot. 38083, come integrata dalla comunicazione 22 novembre 2010, non possano essere approvate, in quanto presentano almeno uno dei seguenti difetti:

- per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale, l'utente del dispacciamento interessato non ha proposto alcuna metodologia standard di valorizzazione (es. carbone subbituminoso);
 - per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale, l'utente del dispacciamento interessato ha proposto una valorizzazione sulla base dei costi che saranno effettivamente sostenuti, invece della richiesta metodologia standard di valorizzazione, che, per definizione, deve essere basata su un approccio *ex ante*;
 - nel caso del combustibile olio combustibile STZ, le maggiorazioni rispetto alle quotazioni del prodotto di riferimento per l'olio combustibile BTZ *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct* e il valore del costo standard per la logistica nazionale non sono stati supportati da alcun elemento oggettivo e verificabile;
 - per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale, l'utente del dispacciamento interessato ha proposto un valore unitario omnicomprensivo, privo, tuttavia, di qualsiasi elemento oggettivo e verificabile a supporto;
 - rispetto alla tipologia di combustibile di cui l'utente del dispacciamento interessato ha comunicato i dati di consumo ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 115/08, il medesimo utente ha proposto due distinte metodologie standard di valorizzazione riferite a due diverse sottotipologie di combustibile, delle quali non sono stati inviati i dati di consumo attinenti al periodo di osservazione (primo semestre 2010);
- la mancata presentazione di elementi oggettivi e verificabili non consenta di approvare la richiesta di modifica del costo standard della logistica internazionale di uno dei combustibili elencati al comma 64.16 dell'articolo 64 avanzata da parte di uno degli utenti del dispacciamento interessati;
 - nel caso dell'olio combustibile STZ, limitatamente all'anno 2011:
 - la valorizzazione standard di riferimento di cui alla lettera b.1) del comma 64.12 dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06, riferita all'olio combustibile STZ – 0,5 pct e inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del comma 64.12, debba essere calcolata utilizzando come prodotto di riferimento il *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*, maggiorando la relativa quotazione del 10%;
 - il costo standard per la logistica nazionale sia da fissare a due (2) euro a tonnellata di combustibile;
 - debba essere comunque fatta salva la facoltà degli utenti del dispacciamento interessati di proporre, anche oltre il termine già prorogato di cui al comma 64.30, una metodologia standard di valorizzazione dell'olio combustibile STZ e dei relativi costi di logistica che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili, prevedendo un meccanismo che incentivi i medesimi utenti ad accelerare

L' eventuale esercizio di detta facoltà, al fine di ridurre le distorsioni prodotte da un dispacciamento che non rispetti l'effettivo ordine di merito economico;

- con riferimento ai combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 debbano essere poste pari a zero, fatta comunque salva, limitatamente all'ambito per la determinazione del corrispettivo dell'anno 2011, la facoltà degli utenti del dispacciamento interessati di proporre, anche oltre il termine già prorogato di cui al comma 64.30, metodologie standard di valorizzazione del combustibile e dei relativi costi di logistica che siano supportate da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili, prevedendo un meccanismo che incentivi i medesimi utenti ad accelerare l'eventuale esercizio di detta facoltà, al fine di ridurre le distorsioni prodotte da un dispacciamento che non rispetti l'effettivo ordine di merito economico,;
- sia opportuno riconoscere analoga facoltà in caso di e con esclusivo riferimento alla richiesta di modifica del costo standard della logistica internazionale di un determinato combustibile elencato al comma 64.16 dell'articolo 64 già avanzata da parte di uno degli utenti del dispacciamento interessati e non approvata dall'Autorità;
- per quanto attiene alla valorizzazione dei combustibili e dei relativi oneri di logistica, gli elementi oggettivi e verificabili richiamati al comma 64.30 dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06 possano essere forniti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante l'invio di:
 - copia di contratti di approvvigionamento del combustibile e di contratti di fornitura di servizi di logistica;
 - copia di idonea documentazione tecnico-economica;
 - dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, firmate dal legale rappresentante e rese nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che contengano un'articolata descrizione tecnica che ponga in evidenza le ragioni a supporto delle eccezioni richieste o della proposta avanzata;
- qualora i citati elementi oggettivi e verificabili siano basati esclusivamente su informazioni e dati storici, l'utente del dispacciamento interessato debba dimostrare che è ragionevole attendersi che, anche in futuro, si presenteranno le condizioni che giustificano l'approvazione dell'eccezione richiesta o della proposta avanzata;
- qualora l'utente del dispacciamento chieda un'eccezione o avanzi una proposta su uno dei parametri delle componenti che costituiscono il costo variabile riconosciuto, il medesimo utente debba dimostrare con elementi sufficienti, oggettivi e verificabili che, in assenza dell'approvazione dell'eccezione o della proposta, l'ammontare del costo variabile riconosciuto non sarebbe congruo rispetto al costo variabile atteso dell'unità considerata;

Ritenuto inoltre opportuno:

- al fine di aumentare il grado di certezza sulla disciplina del regime di reintegrazione dei costi e, conseguentemente, la tutela dell'utente del dispacciamento interessato, definire i criteri per la formulazione delle offerte nel mercato del giorno prima, in

particolare con riferimento alle unità di un impianto di produzione ammesso al regime di reintegrazione dei costi e per le quantità per cui detto impianto non è ritenuto indispensabile; e, in dettaglio, prevedere, al fine di aumentare la flessibilità di offerta dell'utente del dispacciamento senza pregiudicare né le dinamiche concorrenziali del mercato, né l'interesse dei consumatori, che:

- Terna richieda all'utente del dispacciamento di offrire a un prezzo pari a zero nei mercati dell'energia un'unità di produzione ammessa al regime di reintegrazione dei costi esclusivamente per le quantità per cui l'impianto di produzione cui detta unità afferisce risulti singolarmente essenziale per la sicurezza del sistema ovvero, con riferimento nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui lo stesso non sia considerato tale, esclusivamente per quanto strettamente necessario a permettere la fattibilità tecnica del programma relativo alle quantità e ai periodi rilevanti per cui l'impianto sia considerato singolarmente essenziale;
- con riferimento alle unità di produzione in regime di reintegrazione per le quali Terna in un giorno non richieda di formulare offerte a zero e che, pertanto, non siano singolarmente essenziali in nessun periodo rilevante del giorno stesso, l'utente del dispacciamento possa decidere di non presentare offerte per una o più di dette unità nel mercato del giorno prima; e che, in tal caso, ai fini della determinazione degli importi da riconoscere all'utente stesso per la reintegrazione dei costi, si debba considerare un ammontare figurativo, se positivo, pari, nel giorno interessato, al margine complessivo (vale a dire alla sommatoria delle differenze tra prezzi di mercato e costo variabile riconosciuto) che avrebbe potuto ottenere, dati i prezzi effettivamente determinatisi nel mercato del giorno prima, assumendo quantità vendute nel mercato del giorno prima pari alla potenza massima erogabile nei periodi rilevanti in cui il costo variabile riconosciuto è inferiore al prezzo di mercato (di seguito: periodi rilevanti profittevoli) e, negli altri periodi rilevanti, pari al minimo necessario a determinare programmi tecnicamente fattibili nel medesimo giorno, date le quantità prodotte nei periodi rilevanti profittevoli; in altri termini, le citate differenze sono quelle che l'utente del dispacciamento avrebbe ottenuto se avesse offerto l'unità a prezzi pari al costo variabile riconosciuto nei periodi rilevanti in cui questo è inferiore al prezzo di mercato e, negli altri periodi rilevanti, a prezzi pari a zero, per quantità pari al minimo necessario a determinare programmi tecnicamente fattibili nel giorno;
- con riferimento alle unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi, per le quantità per cui non sia stato richiesto da Terna di presentare offerte pari a zero, l'utente del dispacciamento possa formulare offerte anche a prezzi inferiori al costo variabile riconosciuto; ma che, in tal caso, il costo variabile da riconoscere all'utente del dispacciamento sia pari, se inferiore, al prezzo di mercato, con l'unica eccezione delle quantità minime necessarie a rendere tecnicamente fattibili i programmi di produzione nei periodi rilevanti non profittevoli, data la produzione nei periodi rilevanti profittevoli e, comunque, nei limiti dei margini ottenibili nei periodi rilevanti profittevoli;
- di precisare che, tanto nel caso di unità in regime ordinario che nel caso di unità in regime di reintegrazione, le offerte sul mercato del servizio di dispacciamento debbano essere formulate a costo variabile riconosciuto, con la previsione che Terna riconosca, qualora superiore, il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica

venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione.

Ritenuto altresì:

- che sia opportuno che, nel caso di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi prima dell'anno 2010, il corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63 della deliberazione n. 111/06 sia determinato con la metodologia applicata prima dell'entrata in vigore della deliberazione 28 settembre 2010, ARG/elt 161/10, in modo tale da evitare le eventuali distorsioni che potrebbero derivare dalla modifica *in fieri* dei criteri di calcolo delle determinanti del corrispettivo medesimo;
- di integrare e modificare la deliberazione n. 111/06, in modo da definire in modo univoco i prezzi di sbilanciamento da utilizzare ai fini del calcolo della componente a copertura del costo di sbilanciamento all'interno del costo variabile riconosciuto che rileva per la formulazione delle offerte da parte dell'utente del dispacciamento;
- che sia opportuno precisare che, se un'unità appartenente a uno degli impianti iscritti nell'elenco di cui al comma 63.1 dell'articolo 63 della deliberazione n. 111/06 fornisce il servizio di riserva secondaria, la configurazione di costo variabile riconosciuto che rileva ai fini della determinazione dei corrispettivi e della formulazione delle offerte include la componente a copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento di cui alla lettera e) del comma 64.11;
- di specificare, al comma 65.29 e indirettamente al comma 65.31 dell'articolo 65 della deliberazione n. 111/06, le condizioni alle quali è soggetta la facoltà riconosciuta agli utenti del dispacciamento di richiedere, in sede di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'eventuale acconto o del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63, che siano modificati i valori standard di una o più variabili che hanno contribuito a determinare i costi variabili riconosciuti a unità di impianti ammessi alla reintegrazione nella disponibilità degli utenti medesimi;
- di prevedere una breve proroga del termine, di cui al comma 63.11 dell'articolo 63 della deliberazione n. 111/06, per l'eventuale richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi

DELIBERA

1. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2011, le proposte di cui alla lettera a) del comma 64.31 dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06 (dati e informazioni di cui al comma 64.29 della medesima deliberazione), che Terna ha presentato all'Autorità mediante la lettera 18 novembre 2010, prot. 38083, come integrata dalla comunicazione 22 novembre 2010, con riferimento alle unità di produzione degli impianti inclusi nell'elenco di cui al comma 63.1 che, oltre a non essere soggetti al regime contrattuale di cui all'articolo 65*bis*, sono nella disponibilità degli utenti del dispacciamento Edipower S.p.A., Enel Produzione S.p.A. ed E.On Energy Trading S.p.A.;
2. che, entro tre (3) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e in relazione all'impianto Trapani Turbogas, Terna comunichi all'Autorità e all'utente

- del dispacciamento E.On. Energy Trading S.p.A. la stima del fattore di carico delle unità del suddetto impianto;
3. che il contenuto della comunicazione di cui al punto 2 si intenda approvato se l'Autorità non si esprime entro quattro (4) giorni dalla ricezione delle stesse; dopo l'approvazione, Terna provvede a comunicare a E.On. Energy Trading S.p.A. quanto approvato dall'Autorità con riferimento all'impianto Trapani Turbogas;
 4. che, sino all'approvazione di cui al punto 3, la stima del fattore di carico delle unità di produzione dell'impianto Trapani Turbogas di E.On. Energy Trading S.p.A. sia presunta superiore a 6.000 ore/anno;
 5. di prendere atto della scelta del prodotto/indice di riferimento effettuata, ai sensi del comma 64.30, lettera a), dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06, dall'utente del dispacciamento che dispone delle unità alimentate a carbone tra quelle degli impianti inclusi nell'elenco di cui al comma 63.1 dell'articolo 63 della deliberazione medesima;
 6. di modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - al comma 1.1 dell'articolo 1, alla fine della definizione di “mercati dell'energia” sono aggiunte le seguenti parole: “dall'1 novembre 2009 mercati dell'energia sono il mercato del giorno prima e il mercato infragiornaliero”;
 - al comma 1.1 dell'articolo 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - “**mercato infragiornaliero** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima”;
 - “**potenza massima erogabile** è la potenza massima stabilmente erogabile dall'unità di produzione nelle normali condizioni di funzionamento (al netto della potenza assorbita dai servizi ausiliari e diminuita della semibanda di regolazione primaria, come richiesta nelle regole per il dispacciamento) come risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico (cd. RUP dinamico) tenuto da Terna S.p.A.”;
 - “**programma post-MI di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e per ciascun punto di dispacciamento di importazione, il programma post-MGP cumulato di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato infragiornaliero”;
 - “**programma post-MI di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione, il programma post-MGP cumulato di prelievo, come eventualmente modificato in esito al mercato infragiornaliero”;
 - il comma 64.7 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente testo: “
64.7 Per ciascuna unità di produzione appartenente a un impianto di produzione incluso nell'elenco di cui al comma 63.1, le offerte di vendita e di acquisto nel mercato del servizio di dispacciamento sono formulate a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto dell'unità medesima. Se Terna richiede all'utente del dispacciamento la fornitura del servizio di riserva secondaria con riferimento alla citata unità, il costo variabile riconosciuto che è applicato alla quantità per cui l'unità è essenziale ai fini della fornitura del servizio di riserva secondaria comprende la componente a copertura degli oneri di specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento di cui alla lettera e) del comma

64.11. Con riferimento alle offerte di vendita e di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento e corrispondenti alle quantità indispensabili per la sicurezza del sistema, il prezzo riconosciuto è pari, in ciascun periodo rilevante, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto all'unità considerata e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione dell'unità medesima”;

- il comma 64.8 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente testo: “
64.8 Salvo quanto stabilito al comma 64.27, Terna riconosce all'utente del dispacciamento di ciascun impianto di produzione incluso nell'elenco di cui al comma 63.1 dell'articolo 63 un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto alle unità di produzione di detto impianto di produzione come definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata alla parte del programma post-MGP cumulato di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato infragiornaliero, necessaria e sufficiente a rispettare i vincoli e i criteri definiti da Terna”;
- alla lettera f) del comma 64.11 dell'articolo 64, le parole “costo di acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione” sono sostituite dalle seguenti parole “costo, per l'acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico, variabile rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta”;
- alla lettera h) del comma 64.11 dell'articolo 64, le parole “del costo della manutenzione correlata” è sostituita dalla parola “della quota parte del costo della manutenzione variabile rispetto”;
- ai commi 64.11, 64.18, 64.26 e 64.30 dell'articolo 64, le parole “di cui al comma 64.8” sono cancellate;
- dopo il comma 64.18 dell'articolo 64, è aggiunto il seguente comma: “
64.18.1 Esclusivamente ai fini della presentazione delle offerte, i prezzi di sbilanciamento di cui al comma 64.18 per ciascun periodo rilevante di un dato giorno della settimana sono pari alla media aritmetica dei prezzi di sbilanciamento effettivi applicabili all'unità interessata e registrati nei corrispondenti periodi rilevanti dei corrispondenti giorni della settimana nel terzo mese solare precedente al mese che include il periodo rilevante delle suddette offerte”;
- al comma 64.29, lettera c), dell'articolo 64, la locuzione “lettere da e) ad h)” è sostituita dalle parole “lettere e), f) ed h)”;
- alla fine del comma 65.1 dell'articolo 65 è aggiunta la seguente proposizione: “Compatibilmente con i vincoli di rete, Terna può movimentare le unità localizzate in una stessa zona e nella disponibilità del medesimo utente del dispacciamento in modo da minimizzare le attese di sbilanciamento dati i programmi post-MI, a condizione, tuttavia, di non determinare una variazione della somma complessiva dei programmi post-MI delle suddette unità in ciascun periodo rilevante”;
- il testo del comma 65.2 dell'articolo 65 è sostituito dal seguente: “65.2 Terna richiede all'utente del dispacciamento di presentare sui mercati dell'energia offerte di vendita a un prezzo pari a zero od offerte di acquisto senza indicazione di prezzo con riferimento a un'unità di produzione di un

impianto ammesso alla reintegrazione dei costi nella disponibilità dell'utente medesimo esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per le quantità per cui il suddetto impianto è considerato singolarmente essenziale per la sicurezza del sistema;
 - b) con riferimento ai periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui il suddetto impianto non è singolarmente essenziale, soltanto per quanto strettamente necessario a permettere la fattibilità tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale; le quantità strettamente necessarie per rendere tecnicamente fattibile il programma sono determinate sulla base di parametri tipici dell'unità interessata individuati da Terna.”;
- il testo del comma 65.3 dell'articolo 65 è sostituito dal seguente:

“65.3 Nei casi diversi da quelli di cui al comma 65.2, le offerte di vendita, con riferimento a ciascuna delle unità di produzione di un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi, sono formulate nel mercato del giorno prima dall'utente del dispacciamento che dispone dell'impianto medesimo a un prezzo unitario non superiore al costo variabile riconosciuto; se l'offerta è formulata a un prezzo inferiore al costo variabile riconosciuto, Terna riconosce all'utente del dispacciamento:

 - a) il citato costo variabile riconosciuto nei periodi rilevanti in cui il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione è non inferiore al citato costo variabile riconosciuto;
 - b) in luogo del costo variabile riconosciuto, il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, con riferimento ai periodi rilevanti nei quali il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione è inferiore al costo variabile riconosciuto e per le quantità diverse da quelle di cui alla lettera c);
 - c) in luogo del costo variabile riconosciuto, un corrispettivo compreso tra il citato costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, con riferimento ai periodi rilevanti in cui il suddetto prezzo di valorizzazione è inferiore al costo variabile riconosciuto e nei limiti delle quantità strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente fattibile date le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla lettera a); il valore assunto da detto corrispettivo, comunque non superiore al costo variabile riconosciuto, è determinato così che il suo incremento rispetto al prezzo di valorizzazione di cui sopra, moltiplicato per dette quantità strettamente necessarie, sia non superiore all'ammontare complessivo dei margini relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a); i suddetti margini sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla lettera a) con riferimento all'unità interessata e la differenza tra il citato prezzo di valorizzazione e il costo variabile riconosciuto; le quantità strettamente necessarie per rendere tecnicamente fattibile il programma

sono determinate sulla base di parametri tipici dell'unità interessata individuati da Terna.”;

- dopo il comma 65.3 dell'articolo 65, sono aggiunti i seguenti commi:

“65.3.1 Se un'unità di produzione di un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema per un intero giorno e, con riferimento a detta unità, non si verificano le fattispecie di cui al comma 65.2 in alcun periodo rilevante del medesimo giorno, nel giorno considerato l'utente del dispacciamento può, con riferimento all'insieme dei periodi rilevanti di detto giorno, evitare di presentare offerte di vendita sul mercato del giorno prima riguardanti l'unità considerata. Per ciascun giorno in cui l'utente del dispacciamento esercita la facoltà di cui alla proposizione precedente, ai ricavi per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63 è sommato, se positivo, il seguente importo:

$$\sum_h Q_{h,i} * (P_{MGP_h} - CVR_{h,i})$$

dove:

- h è, nel giorno considerato, il periodo rilevante h -mo;
- $Q_{h,i}$ è, nel periodo rilevante h e con riferimento all'unità i , la potenza massima erogabile se $P_{MGP_h} \geq CVR_{h,i}$, mentre, se $P_{MGP_h} < CVR_{h,i}$, è la potenza definita da Terna con riferimento ai parametri tipici dell'unità i e strettamente necessaria a rendere fattibile il programma di produzione nell'ambito del giorno, data la potenza nei periodi rilevanti in cui $P_{MGP_h} \geq CVR_{h,i}$ e considerando il vincolo minimo giornaliero di permanenza in servizio tipicamente applicabile all'unità interessata, nonché un'utilizzazione teorica dell'impianto preferibilmente nei periodi rilevanti caratterizzati da un prezzo maggiore;
- P_{MGP_h} è il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel periodo rilevante h nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione dell'unità i ;
- $CVR_{h,i}$ è il costo variabile riconosciuto all'unità i con riferimento al periodo rilevante h .

65.3.2 Se l'utente del dispacciamento presenta offerte di vendita sul mercato infragiornaliero che non sono richieste da Terna, le stesse sono formulate a costo variabile riconosciuto e, se accettate, sono considerate ai fini della determinazione del corrispettivo a copertura dei costi variabili nel limite del minore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione delle medesime offerte;

65.3.3 Le offerte nel mercato del servizio di dispacciamento sono formulate a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto all'unità considerata; se l'offerta attiene alla fornitura del servizio di riserva secondaria, il costo variabile riconosciuto comprende la componente a copertura degli oneri di specifiche prestazioni nel mercato del servizio di dispacciamento di cui alla lettera e) del comma 64.11 dell'articolo 64; con riferimento alle

offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, il prezzo riconosciuto è pari, in ciascun periodo rilevante, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto all'unità considerata e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione dell'unità medesima.”;

- dopo la lettera h) del comma 65.4 dell'articolo 65, è aggiunta la lettera seguente: “i) gli eventuali ricavi di cui al comma 65.3.1”;
- al comma 65.12, lettera c), dell'articolo 65, le parole “di cui al comma 65.3” sono cancellate;
- al comma 65.14 dell'articolo 65, dopo le parole “non è stata già interamente ammortizzata ai fini della redazione del bilancio civilistico” sono aggiunte le parole “attinente al periodo precedente all'anno cui si riferisce il corrispettivo da determinare”;
- al comma 65.14 dell'articolo 65, le parole “immobilizzazioni in corso o dismesse” sono sostituite dalle parole “immobilizzazioni che risultano in corso o dismesse al termine dell'anno cui si riferisce il corrispettivo da determinare”;
- al comma 65.18 dell'articolo 65, le parole “il valore annuale di cui al comma 65.13, lettera a), è calcolato con la metodologia applicata prima dell'entrata in vigore dei commi 65.14 e seguenti” sono sostituite dalle parole “il corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63 è determinato con la metodologia applicata prima dell'entrata in vigore della deliberazione 28 settembre 2010, ARG/elt 161/10”;
- alla lettera b) del comma 65.19 dell'articolo 65, le parole “correlati con la produzione” sono sostituite dalle parole “variabili rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta”;
- alla lettera h) del comma 65.19 dell'articolo 65, le parole “agli avviamenti di impianto richiesti da Terna” sono sostituite dalle parole “agli acquisti di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione”;
- alla lettera b) del comma 65.29 dell'articolo 65, dopo le parole “nell'esercizio di questa facoltà” sono aggiunte le parole “che è limitata ad aspetti non prevedibili prima dell'inizio dell'anno cui si riferisce il corrispettivo da determinare”;
- alla lettera c) del comma 77.1 dell'articolo 77, la data “30 novembre” è sostituita con le parole “3 dicembre; Terna esprime all'Autorità il parere di cui al citato comma entro il 6 dicembre; l'eventuale provvedimento di diniego di cui al medesimo comma è comunicato all'utente del dispacciamento entro il 30 dicembre”;
- alla lettera e) del comma 77.2 dell'articolo 77, il testo dopo le parole “con riferimento a ciascuna unità” è integralmente sostituito dalle seguenti parole: “al minore tra 10 euro/MWh e la media aritmetica del differenziale tra i prezzi accettati a salire (scendere) relativi alle offerte per riserva secondaria e i medesimi prezzi relativi agli altri servizi, considerando i prezzi del primo semestre dell'anno 2010 e l'insieme delle unità abilitate”;
- dopo la lettera e) del comma 77.2 dell'articolo 77, sono aggiunte le seguenti lettere: “
 - f) per l'olio combustibile STZ, la valorizzazione standard di cui alla lettera b.1) del comma 64.12 dell'articolo 64, inclusiva del costo standard per la logistica internazionale di cui alla lettera b.2) del medesimo comma, è”

calcolata maggiorando del 10% la quotazione del prodotto di riferimento *Cargoes CIF Med Basis Genoa/Lavera – 1 pct*;

- g) per l'olio combustibile STZ, il costo standard per la logistica nazionale di cui alla lettera b.3) del comma 64.12 dell'articolo 64 è pari a due (2) euro/tonnellata;
- h) per i combustibili che, oltre a non essere olio combustibile STZ e gas naturale, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 dell'articolo 64, le componenti di cui alle lettere b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12 del medesimo articolo sono poste pari a zero;
- i) agli utenti del dispacciamento che dispongono delle unità di produzione degli impianti iscritti nell'elenco di cui al comma 63.1 dell'articolo 63, sono riconosciute:
 - i.1) la facoltà di proporre a Terna una metodologia di valorizzazione del combustibile (o dei combustibili) alternativa rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere f), g) e h) e supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
 - i.2) la facoltà di riproporre a Terna la modifica del costo standard della logistica internazionale che è stata già avanzata e che non è stata approvata dall'Autorità, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- j) se sono esercitate le facoltà di cui alla lettera i):
 - j.1) Terna presenta all'Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall'Autorità;
 - j.2) l'eventuale approvazione, parziale o integrale, di cui al punto j.1) non causa alcuna modifica degli esiti del mercato elettrico che precedono l'approvazione medesima;
 - j.3) l'eventuale approvazione, parziale o integrale, di cui al punto j.1) costituisce la condizione per ridefinire i corrispettivi relativi ai periodi rilevanti dell'anno solare interessato successivi al trentesimo giorno che precede la ricezione da parte di Terna della richiesta dell'utente del dispacciamento;
 - j.4) la richiesta dell'utente del dispacciamento che rileva ai fini del punto j.3) include contestualmente e integralmente gli elementi oggettivi e verificabili successivamente ritenuti sufficienti dall'Autorità ai fini dell'approvazione; ai fini del punto j.3), non rilevano invece richieste dell'utente del dispacciamento diverse da quella di cui alla proposizione precedente e, in particolare, singole richieste non complete e/o non approvate dall'Autorità.

- 7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento;
- 8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione della deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche di cui al punto 6 del presente provvedimento.

30 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis